

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **Congedo retribuito ai sensi dell'articolo 42 co.5 del D.Lgs 151 del 2001 – dipendente a tempo indeterminato cod. id. ...omissis... - Atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale. -**

DIPARTIMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO/U.O.C. AREA GESTIONE DEL PERSONALE/U.O.S. TRATTAMENTO ECONOMICO, GIURIDICO E PREVIDENZIALE

il Direttore Vicario dell'Area Gestione del Personale, dott. avv. Luigi SPINA, sulla base dell'istruttoria curata da dall'Assistente Amministrativo Vincenzo NACCI e della relazione formulata dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale, dott.ssa avv. Adriana CARROZZO, relaziona quanto segue;

PREMESSO CHE:

1. in data 14.08.2026 con istanza prot. n. 89612 il dipendente ...OMISSIS... ha presentato domanda di congedo straordinario per figli in condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, da fruire nei seguenti giorni: **11, 15, 16, 17 e 18 settembre 2026;**
2. l'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al comma 5 dispone: *"Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), ha diritto a fruire del congedo di cui all'[articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53](#), entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'[articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76](#), e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo";*
3. ai sensi del co.5-bis *"Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui [articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992](#) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativa-*

mente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'[articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e 33, comma 1, del presente decreto";

4. *ai sensi del co.5-quater "I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa";*
5. con verbale definitivo della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap è stata verificata la sussistenza del requisito della "gravità" ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L. 104/92 e che è stato altresì accertato il requisito della medesima residenza dell'istante con la persona con disabilità;
6. ai sensi del c. 5-quinquies *"Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'[articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53](#)"*
7. ai sensi del c. 6 *"I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto";*
8. per la disciplina del trattamento economico il comma 5-ter dispone che *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;*
9. in considerazione dell'accertamento del predetto indice effettuato dall'ISTAT, come da Circolare INPS n. 26 del 30.01.2025, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori, per l'anno 2025, non può eccedere l'importo di Euro 57.038,42 che, arrotondato all'unità di euro, è pari ad euro 57.038,00;
10. che, con messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, l'INPS ha confermato le Circolari INPS numeri 64 del 2001 e 32 del 2012 nelle quali era già stato precedentemente chiarito che *"durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensive del rateo della tredicesima mensilità nonché delle altre mensilità aggiuntive), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione e che tale il periodo è coperto da contribuzione figurativa";*
11. che la retribuzione dell'ultimo mese è pari ad euro 2.839,13 (comprensiva del rateo di tredicesima) rapportata ad anno (Euro 34.069,61) risulta minore dell'ammontare massimo annuo dell'indennità economica pari ad Euro 57.837,00;
12. che il numero dei giorni di congedo già fruiti sono pari a 223;

RITENUTO pertanto, di dover concedere al dipendente **i giorni 11, 15, 16, 17 e 18 settembre 2026** di congedo straordinario retribuito e di corrispondere il conseguente trattamento economico;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 243 del 15/05/2014, del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto *“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*.

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento nr. 1406 del 20/05/2009 di approvazione delle Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di accogliere la domanda del dipendente ...OMISSIS... volta ad ottenere il congedo retribuito di cui all'articolo 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 nei seguenti giorni: **11, 15, 16, 17 e 18 settembre 2026;**
2. di corrispondere, per il predetto periodo, il normale trattamento economico mensile, come riportato in narrativa;
3. di prendere atto che il totale dei giorni già concessi di congedo straordinario sono complessivamente pari a 228 sommando quelli già fruiti (223) a quelli in oggetto concessi con la presente determinazione (giorni 5);
4. di prendere atto che i diritti di cui all'articolo 42 co. 5 D.Lgs. 151/2001 sono subordinati al permanere dei requisiti di fatto e di diritto per la sua concessione, restando a carico del dipendente l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che possa modificare il diritto riconosciuto con il presente provvedimento;
5. di prendere atto che la presente determinazione costituisce atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale;
6. trasmettere copia del presente Atto al dipendente interessato e alla U.O. di appartenenza.

L'Assistente Amministrativo sig. Vincenzo NACCI

Il Dirigente Responsabile

U.O.S. Trattamento Economico, dott.ssa avv. Adriana CARROZZO
Giuridico e Previdenziale

A S S E N T E

Il Direttore Vicario

Area Gestione del Personale

dott. avv. Luigi SPINA

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.